Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI | **Roma — Sabato, 3 ottobre 1925** | **Numero 230**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* - Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* - Bergamo: *Anonima libraria italiana.* - Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* - Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* - Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* - Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* - Parma: *D Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1946.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. **1671.**

Passaggio dei fondi della ex Banca agricola ottomana della Cirenaica alla Cassa di risparmio di Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i decreti 27 aprile 1912 e 16 febbraio 1913 del comandante la seconda divisione del Corpo di spedizione in

Tripolitania e in Cirenaica, che pose in liquidazione la sede di Bengasi e l'agenzia di Derna della Banca agricola ottomana;
Ritenuto che con decreto governatoriale del 21 marzo 1925, emanato in esecuzione al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1429, è stata istituita la Cassa di risparmio della Cirenaica per l'esercizio del credito agrario in Colonia;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I beni mobili e immobili e le attività d'ogni specie appartenenti alla ex Banca agricola ottomana — succursali della Cirenaica — sono passati in gestione alla Cassa di risparmio della Cirenaica per l'incremento delle operazioni di credito agrario.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto la Banca d'Italia cesserà dall'incarico ad essa affidato col R. decreto 6 novembre 1913, n. 1289, ed eseguirà il trapasso della relativa gestione alla Cassa di risparmio della Cirenaica.
Questa provvederà alle ulteriori pratiche inerenti alla liquidazione della cessata Banca ottomana — succursali della Cirenaica — ed assumerà la gestione delle operazioni di credito compiute, con i fondi di cui trattasi, dal predetto istituto di emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1947**.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1672**.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale a favore dell'Ospizio marino Giovanni Vannicola di Offida.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale in data 8 giugno 1925, la Congregazione di carità di Offida chiede che vengano accordate le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto alla tombola nazionale indetta a favore dell'Ospizio marino Giovanni Vannicola;
Considerato lo scopo cui tende la tombola suddetta;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale pro Ospizio marino Giovanni Vannicola di Offida.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1948**.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1673**.

Estensione delle agevolazioni di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, al carteggio della lotteria indetta a favore delle Missioni cattoliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale in data 18 luglio 1925, la Delegazione della lotteria pro Missioni cattoliche chiede che le vengano accordate le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto;
Considerato lo scopo cui tende la lotteria suddetta;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla lotteria indetta a favore delle Missioni cattoliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1949.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1662.

Approvazione del nuovo statuto della Regia azienda dei presti, in Firenze.

N. 1662. R. decreto 30 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia azienda dei presti (monte di pietà) in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.

Numero di pubblicazione 1950.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1663.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Padova.

N. 1663. R. decreto 30 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto del Monte di pietà di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bressanone (Trento), di Govone (Cuneo) e di Cernusco sul Naviglio (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bressanone, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Bressanone, come è accertato da una recente inchiesta, con azione deficiente ed irregolare, ha gravemente disorganizzato la civica azienda, pregiudicandone gli interessi.

Questioni urgenti e vitali, quali, l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Ente e degli istituti dipendenti, secondo le disposizioni del Regno estese alle nuove Provincie; la ricognizione, resa necessaria dalla mancanza di inventari e di elenchi, del vasto patrimonio comunale, non sufficientemente tutelato; la estinzione di rilevanti e onerose passività mediante un organico piano finanziario, non sono state nemmeno affrontate.

E' stato ancora rilevato il profondo disordine degli uffici e dei servizi contabili. Fra l'altro il bilancio dell'esercizio in corso non è stato ancora approvato; irregolarità non lievi sono state riscontrate nella tenuta dei registri nonchè dei conti pel 1922 e pel 1923, mentre quelli pel 1924 non sono stati presentati; le spese a calcolo vengono erogate in contrasto alle disposizioni di legge. Inoltre le matricole delle tasse locali pel 1925 e i ruoli delle tasse di esercizio e sui cani pel 1924 non sono stati compilati.

Importanti servizi pubblici sono in abbandono.

Gli amministratori, alcuni dei quali hanno tratto indebiti vantaggi dello esercizio della loro carica, non curarono, a seguito della contestazione degli addebiti, di giustificarli nel termine assegnato dall'autorità politica locale.

In tale situazione il Prefetto, a tutela degli interessi del Comune e in vista del deciso movimento di ostilità determinatosi nella popolazione, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè, nella attuale condizione dello spirito pubblico, la reintegrazione in carica degli attuali amministratori non potrebbe non avvenire senza pericolo di perturbamenti, mentre, d'altra parte, occorre provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bressanone, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Scipioni rag. Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Govone, in provincia di Cuneo.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Govone, sorta dalle elezioni del 1920, ha svolto, nonostante le continue diffide dell'autorità politica locale, azione irregolare e faziosa, conducendo la civica azienda ad uno stato di profondo disordine, e accentuando i dissidi e i contrasti fra i partiti, fino a determinare nella popolazione un grave e pericoloso fermento.

Due successive inchieste han posto in rilievo il deplorevole abbandono degli uffici e dei servizi pubblici, la trascuratezza massima nella tutela degli interessi dell'Ente, il dissesto delle finanze, la stridente sperequazione del carico tributario, che, mentre la sovrimposta ha raggiunto un'aliquota altissima, le tasse locali non danno che un gettito assai scarso. Inoltre i ruoli vengono compilati irregolarmente e con grave ritardo, paralizzando il funzionamento della cassa comunale, alle cui esigenze si fa fronte mediante onerose anticipazioni. Agli storni e alla liquidazione delle spese si provvede senza le preventive deliberazioni. Gravi irregolarità e abusi sono stati infine rilevati nella esecuzione di lavori e particolarmente in quelli di manutenzione stradale.

Tale situazione, aggravata dalle cennate anormali condizioni dello spirito pubblico e dalla persistente tensione degli animi, non meno che la necessità di assicurare con mezzi adeguati il riordina-

mento della civica azienda, richiede pronti ed eccezionali provvedimenti.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Govone, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Carlo Castellazzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio, come è stato accertato da una recente inchiesta, le cui risultanze, a seguito della fattane contestazione sono state ammesse, e quanto meno, non esaurientemente confutate, ha, con azione irregolare e faziosa, condotto la civica azienda ad uno stato di rilevante disordine. Le tasse sono applicate con criteri di evidente partigianeria, dando luogo a stridenti sperequazioni e ad ingiustificate esenzioni; il dazio, riscosso in base a vecchie convenzioni di abbonamento, nonostante sia stata deliberata e approvata la nuova tariffa, dà un gettito scarsissimo, mentre la sovrimposta fondiaria ha raggiunto un'aliquota assai elevata. Parte del personale è stato illegalmente assunto e importanti opere, per rilevanti somme, sono state concesse a trattativa privata, o eseguite in economia, senza deliberazione del Consiglio e senza la preventiva autorizzazione dell'autorità politica. Il disagio derivante da tale situazione, accentuato dal fatto che un assessore è stato recentemente condannato a grave pena per falso e truffa, ha determinato nell'ambiente locale, contro gli amministratori un movimento di decisa ostilità, che desta serie preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Per prevenire ed evitare le gravi conseguenze che la tensione degli animi minaccia e per poter provvedere con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Augusto Rubboli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1925.

Costituzione presso la Borsa di Firenze di un fondo di garanzia per le cauzioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 22 giugno 1925 con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Firenze col R. decreto 9 giugno 1925 dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di cambio di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Firenze di un fondo di garanzia per le cauzioni.

Al detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo di garanzia si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso, mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 250,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'Istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso d'insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di 500,000 lire, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui all'art. 5, sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 125,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno 125,000 lire per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di eguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068: tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intende di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5: la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti di cambio predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 22 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 26 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1925.

Fissazione dei giorni delle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre e 31 dicembre 1923, numeri 2102 e 2909;

Visti gli articoli 1, 3 e 11 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato di procuratore e di notaro, modificato con il R. decreto 2 aprile 1925, n. 404;

Decreta:

Le prove scritte per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro avranno luogo nella sede di ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

a) per la professione di avvocato:
lunedì 30 novembre 1925: diritto e procedura civile;
martedì 1° dicembre: diritto commerciale;
mercoledì 2 dicembre: diritto e procedura penale;
giovedì 3 dicembre: diritto amministrativo;

b) per la professione di procuratore legale:
venerdì 4 dicembre: atto relativo all'istituzione ed istruttoria dei giudizi;
sabato 5 dicembre: esecuzione dei giudicati;
lunedì 7 dicembre: procedure speciali;

c) per la professione di notaro:
mercoledì 9 dicembre: compilazione di un atto tra vivi;
giovedì 10 dicembre: compilazione di un atto di ultima volontà;
venerdì 11 dicembre: compilazione di un atto di volontaria giurisdizione.

Le domande di ammissione agli esami predetti, corredate dei documenti prescritti nell'art. 3 del R. decreto 15 gennaio 1925, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno essere presentate rispettivamente ai Consigli dell'Ordine, di disciplina e notarile, entro il 31 ottobre 1925.

Alle domande di ammissione agli esami per l'abilitazione di procuratore legale, in luogo del titolo originale o del certificato di laurea, potrà essere unito, a norma dell'art. 32 capoverso del citato regolamento, il certificato di aver compiuto i corsi e superati gli esami stabiliti dalle discipline universitarie nelle materie indicate nell'art. 39, n. 4, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Roma, addì 1° ottobre 1925.

Il Ministro: Rocco.

DECRETO PREFETTIZIO 28 settembre 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Roccalvecce.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalvecce;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalvecce è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 28 settembre 1925.

Il Prefetto: D'Ancora.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Augusta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 giugno 1925, n. 50, il sig. Marengo Pasquale di Antonio è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Augusta », l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in via Cottolengo, n. 25.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy chiuse con tappo automatico di porcellana e protetto da una capsula di carta color giallo paglierino assicurata con una striscia su cui è stampato « Liquido e recipiente sterilizzati in modo perfetto coi più recenti metodi igienici di ozonizzazione ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate con caratteri neri su carta bianca delle dimensioni di millimetri 190×130 circa sulla quale sono delimitati, nel senso dell'altezza, due spazi, delle dimensioni di mm. 121 quello di sinistra e di mm. 59 quello di destra, nel quale sono inseriti i risultati dell'analisi chimica. Nello spazio di sinistra la parte superiore porta la dicitura « Acqua minerale artificiale » (altezza dei caratteri mm. 4) « Augusta » (altezza dei caratteri mm. 10) « tipo alcalina-litinica-antiurica ». Lo spazio sottostante è diviso a sua volta in due settori; in quello di sinistra sono riportati dall'alto in basso i risultati dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; in quello di destra un medaglione che occupa la parte centrale di tutta l'etichetta nel quale è raffigurato un busto di donna che beve ad una coppa portante scritta la parola « Augusta ». Sotto il medaglione è inscritto il nome della ditta e l'ubicazione dello stabilimento in Torino, il tutto conforme all'esemplare allegato.

p. *Il Ministro*: A. Messea.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « L'Igienica ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 luglio 1925, n. 58, il signor Gallo Carlo fu Michele è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome « L'Igienica », l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Ciriè, via della Fiera, n. 14 (Torino).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy chiuse con tappo automatico di porcellana sul quale è stampato il nome della ditta (Gallo Carlo) protetto con cuffia di carta pergamenata assicurata al collo della bottiglia con fascetta di carta su cui è scritto « Acqua minerale artificiale *L'Igienica* ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 175×125 circa stampate con caratteri turchini e rossi su carta bianca. Nel margine superiore è delimitato un rettangolo alto mm. 22 nel quale è scritto a caratteri turchini alti mm. 5 $1/_2$: « Acqua minerale artificiale ». Lo spazio restante dell'etichetta è diviso nel senso dell'altezza in tre rettangoli; in quello di sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica; in quello di destra, dall'alto in basso, i risultati dell'analisi biologica gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita (a caratteri rossi) e la frase « tipo digestiva gastrica »; nel rettangolo mediano è inserita una figura allegorica (Mercurio) stampata in turchino ed il nome e l'indirizzo della ditta (a caratteri rossi), il tutto conforme all'esemplare allegato.

p. *Il Ministro*: Basile.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « Uliveto ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1925, n. 62, la Società anonima acque e terme di Uliveto è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Uliveto » dell'acqua minerale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Vico Pisano (Pisa) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy o San Pellegrino della capacità di circa cl. 1000 e cl. 500, chiuse con tappo di sughero portante la dicitura circolare « Acqua di Uliveto » e sulla testa la marca (U) e protetto da stagnola con impressa la dicitura « Acqua di Uliveto » e le lettere S. A. T. U. intrecciate a monogramma. La stagnola è fissata al collo della bottiglia da un listino di carta, portante, su fondo verde pallido, la dicitura « Società anonima acque e terme di Uliveto, capitale interamente versato L. 100,000 », e lo stemma Reale.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette litografate su carta bianca, delle dimensioni di mm. 225×95 circa per le bottiglie grandi e di mm. 225×95 circa per le piccole.

Sul fondo dell'etichetta è impressa a grandi caratteri color verde pallido e su tre righe la dicitura: « Proprietà Società anonima acque e terme di Uliveto ». L'etichetta è poi divisa, con linee rette in tre spazi rettangolari delle dimensioni di mm. 98×62 circa per i rettangoli laterali e di mm. 98×134 circa per quello mediano. Nello spazio di sinistra è riportato il risultato dell'analisi batteriologica, e sotto, nelle lingue italiana, inglese, francese e spagnola, le principali indicazioni terapeutiche dell'acqua; più sotto ancora sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Lo spazio laterale destro contiene i risultati dell'analisi chimica e la dicitura, a caratteri rossi: « Tappi e bottiglie sterilizzate ». Nello spazio centrale sono raffigurate, lateralmente, alcune medaglie ed onorificenze conferite alla Società in esposizioni nazionali ed estere, e, nel mezzo, è impresso, a caratteri neri, dall'alto in basso « Premiati stabilimenti - Uliveto » (a caratteri dritti, pieni, dell'altezza di circa mm. 16) « Comune di Vico Pisano - Provincia di Pisa (Italia) ». Al di sotto è impressa una vignetta rettangolare rappresentante gli stabilimenti termali di Uliveto, e nel margine inferiore « Acqua minerale gazzosa acidula-alcalina-litinica-naturale ». Sopra la parola « Uliveto » è inserito lo stemma Reale con la leggenda « Brevettata da S. M. il Re d'Italia ». Sui bordi dell'etichetta sono

inserite fuori quadro le seguenti diciture: in alto « Grand prix esposizione internazionale d'igiene sociale Roma 1912 » (a caratteri rossi), a sinistra « gradevole a tavola » (a caratteri rossi); in basso « Grande Albergo delle Regie Terme aperto dal 10 giugno al 30 settembre qualunque richiesta per bottiglie deve farsi alla Direzione Terme - Uliveto (Pisa) » (a caratteri neri); il tutto conforme all'esemplare allegato.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N 204

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	117 10	Belgio	110 75
Londra	118 705	Olanda	9 97
Svizzera	475 86	Pesos oro (argentino)	22 75
Spagna	354 78	Pesos carta (argent.)	10 —
Berlino (marco oro)	5 866	New-York	24 718
Vienna (Shilling)	3 515	Russia	126 50
Praga	73 30	Belgrado	43 70
Dollaro canadese	24 695	Budapest	0 0348
Romania	11 70	Oro	476 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 05
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	48 325
	5.00 % netto	90 525
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 775

Bollettino N. 205

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	116 45	Belgio	111 59
Londra	120 186	Olanda	9 985
Svizzera	479 33	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	357 75	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino (marco oro)	5 915	New-York	24 82
Vienna (Shilling)	3 53	Russia	126 50
Praga	73 80	Belgrado	44 075
Dollaro canadese	24 855	Budapest	0 0348
Romania	11 75	Oro	478 91

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 90
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	—
	5.00 % netto	90 225
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media pel pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 5 all'11 ottobre 1925, è stata fissata in L. 476, rappresentanti 100 dazio doganale e 376 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 23 settembre 1925, in Terrossa, provincia di Verona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 settembre 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a posti di maestra titolare presso la Regia scuola professionale femminile « Pietro Scalcerle », in Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola professionale femminile di Padova « Pietro Scalcerle » sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

maestra titolare per il laboratorio di sartoria;

maestra titolare per il laboratorio di ricamo a colore e merletti.

Art. 2.

Le maestre prescelte iniziano la loro carriera nel grado 11° giusta le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole professionali femminili, e la proseguono nel grado 10°. Esse tuttavia vengono nominate in prova per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominate stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, una per ogni concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sono ammesse al concorso quelle candidate le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora della candidata e luogo dove ella intende che gli sia fatta ogni comu-

nicazione relativa al concorso e le vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità delle candidate ad occupare i posti di maestre per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto. quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede con la dichiaraizone del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente le concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Padova, presso la Regia scuola professionale femminile « Pietro Scalcerle ». Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la fotografia autenticata o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato.

Art. 7.

I posti saranno conferiti alle candidate classificate prime nella graduatoria, ed in caso di rinuncia delle prime alle successive classificate seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se la candidata cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarata rinunciataria.

Art. 8.

La maestra prescelta all'atto della stabilità ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 30 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.